

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ordinanza n. 4/2018/ORD depositata in data 06/04/2018

**RICORSO:** giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Basilicata, avverso l'ordinanza n. 10/2017, resa dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità penale, la sospensione del giudizio contabile ex art. 106, comma 1, c.g.c.

**RICORRENTE:**

Procura regionale della Basilicata.

**PM:** Procura Generale.

**RESISTENTI:**

VIBAC s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
G.G., direttore di uno stabilimento della medesima,

**QUESTIONE RISOLTA:** annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile, attesa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106, comma 1, c.g.c., a motivo della non ricorrenza del rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra il processo penale e quello contabile, instaurato dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale.

**Conformi:** *cfr. ex multis SS.RR.* ord. n. 1/2018; ord. n. 2/2018; ord. 3/2018; ord. n. 1/2017; ord. n. 1/2016; ord. n. 2/2015; ord. n. 8/2015; ord. n. 9/2015; **Cass. civ.**, Sez. Lav. n. 2048/2003; **Cass. civ.**, Sez. VI, ord. n. 6510/2016.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In materia di sospensione necessaria del processo contabile rispetto alla concomitante definizione del giudizio penale, vertente sui medesimi fatti, le Sezioni riunite ribadiscono la **<<non ammissibilità di sospensioni...che siano dettate da ragioni di mera opportunità dovendosi riscontrare...al di fuori dei casi previsti dalla legge, condizioni di concreta e stringente dipendenza tra i giudizi da definire>>**, ponendosi esattamente in linea con quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'art. 295 c.p.c.

Il Collegio giudicante, in un successivo passaggio argomentativo, puntualizza che **<<con specifico riguardo al corredo probatorio, dedotto nelle due sedi processuali...l'impegno da parte del Pubblico Ministero contabile degli elementi di prova emersi e/o formati all'interno del procedimento penale non incide in alcun modo sull'autonomia delle valutazioni che lo stesso pone a fondamento dell'azione di responsabilità erariale promossa a carico dei soggetti convenuti, nella loro qualità di amministratori pubblici ovvero persone/enti gerenti pubbliche risorse: ciò in quanto le condotte contestate presentino connotati propri e distintivi, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti>>**.

Ciò confermando l'ulteriore assunto richiamato anche in tale pronuncia, secondo cui **<<gli atti penali divengono atti del giudizio contabile, la cui analisi e valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante che, sulla base degli stessi e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, deve vagliare la fondatezza della domanda della Procura regionale>>**.

## ABSTRACT

L'espunzione dall'ordinamento giuridico del principio della pregiudizialità penale e la concomitante affermazione della piena autonomia del giudizio contabile rispetto al processo penale sono concetti riproposti dalle Sezioni riunite anche nella presente pronuncia.

Infatti, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità *in primis* e di quella contabile *in secundis*, si sostiene l'indipendenza dei giudizi, soprattutto alla luce della codificazione del principio della "sospensione necessaria", avvenuta nell'art. 106 c.g.c., che richiama il dettato normativo contenuto nell'art. 295 c.p.c.

In particolare, alla luce del primo comma dell'articolo 106 c.g.c., la sospensione del processo contabile può essere disposta esclusivamente a condizione che la stessa presenti il carattere della "necessarietà", atteso che un'interpretazione diversa della norma comporterebbe una palese violazione dei principi di concentrazione, effettività e ragionevole durata del processo.

Tali affermazioni si conformano esattamente ai *dicta*, reiteratamente emessi dalla Corte di cassazione, sulla non ammissibilità di sospensioni ex art. 295 c.p.c., che si radichino in ragioni di mera opportunità, <<*dovendosi riscontrare – viceversa – al di fuori dei casi previsti dalla legge, condizioni di concreta e stringente dipendenza tra i giudizi da definire*>>.

Siffatte condizioni, dunque, si qualificano in termini di un'evidente correlazione logico-giuridica, ciò nel senso che si richiede tra le decisioni dei due diversi giudizi tra loro dipendenti la sussistenza di un vincolo di consequenzialità, inteso come <<*un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudizi*>> (Cass. civ., sez. lav., n. 2048/2003).

Pertanto, occorre che l'azione contabile esercitata si connoti per caratteristiche proprie e specifiche, fondate sulle responsabilità amministrative e gestionali dei soggetti chiamati a rispondere degli eventuali illeciti commessi.

Ciò trova conferma anche in un ulteriore corollario applicativo relativo al profilo della valutazione del corredo probatorio, prodotto in sede penale, il quale può essere oggetto di apprezzamento dell'organo requirente contabile, proprio in forza della dipendenza tra giudizio erariale e, appunto, quello penale, <<*ciò in quanto le condotte contestate presentino connotati propri e distintivi, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti*>>.